



Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 12, rubrica

Educatori e assistenti sociali

Art. 13 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco), nonché 3^{bis}

^{3bis} Per i viaggi di servizio all'estero è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e ritorno effettuato in Svizzera almeno secondo le condizioni previste al capoverso 2. Se il viaggio di andata e ritorno si svolge completamente o in parte di notte o di domenica, per l'occupazione del lavoratore non è richiesta alcuna autorizzazione. Il riposo giornaliero di 11 ore deve essere accordato immediatamente dopo il viaggio di ritorno e inizia a decorrere soltanto dopo che il lavoratore è giunto nel suo luogo di domicilio.

Art. 16 cpv. 1

¹ La settimana ai sensi di legge (settimana lavorativa) inizia il lunedì alle 00:00 e termina la domenica alle 24.00.

¹ RS 822.111

Art. 32a Supplemento salariale e riposo compensativo in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi (art. 19 cpv. 3 LL)

¹ Svolge lavoro domenicale temporaneo il lavoratore che, in un anno civile, lavora fino a sei domeniche, compresi i giorni festivi legali.

² Il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando il volume temporale dello stesso supera la condizione di cui al capoverso 1.

³ Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale per più di sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, il supplemento salariale del 50 per cento per le prime sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, rimane dovuto.

Art. 39 cpv. 2 lett. b

² L'occupazione di lavoratori in squadre durante il fine settimana fra il giovedì sera (alle 20.00) e il lunedì mattina (dalle 05.00 alle 07.00) è ammessa purché:

- b. nessuna squadra imponga al lavoratore più di 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore; un lavoratore che svolge in una notte 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore può essere occupato al massimo per tre notti;

Art. 41, frase introduttiva, lett. b e g

La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata per scritto e deve contenere le indicazioni seguenti:

- b. il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, il numero dei lavoratori fino ai 18 anni compiuti;
- g. la prova dell'urgente bisogno o dell'indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell'ordinanza del 28 settembre 2007² sulla protezione dei giovani lavoratori;

Art. 42 cpv. 1 lett. d

¹ Il permesso concernente la durata del lavoro indica:

- d. il numero totale dei lavoratori interessati e, trattandosi di lavoro a squadre e di lavoro continuo, il loro numero nelle singole squadre;

² RS 822.115

Art. 45 Visita medica e consulenza obbligatorie
(art. 6 cpv. 2 e 17c cpv. 2 e 3 LL)

¹ La visita medica e la consulenza sono obbligatorie per i giovani che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno nonché per i lavoratori che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno composto in gran parte di attività difficoltose o pericolose o che sono esposti a situazioni difficoltose o pericolose. Sono considerate attività o situazioni difficoltose o pericolose quelle che impongono:

- a. rumori che nuocciono all'udito, forti vibrazioni e lavori a temperature calde o fredde;
- b. inquinanti atmosferici se la loro concentrazione eccede il 50 per cento della concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro per le sostanze nocive alla salute secondo le direttive dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni emesse sulla base dell'articolo 50 capoverso 3 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983³ sulla prevenzione degli infortuni;
- c. sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale;
- d. un'attività isolata in un'azienda o in una parte dell'azienda;
- e. una durata prolungata del lavoro notturno o il lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno.

² La visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l'inizio di un'attività elencata nel capoverso 1 e successivamente si svolgono ogni due anni. Possono coincidere con la visita di controllo di idoneità alla guida prevista all'articolo 27 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976⁴ sull'ammissione alla circolazione, se quest'ultima prevede gli elementi determinanti per la valutazione dell'idoneità al lavoro notturno. In questo caso, l'intervallo tra le singole visite mediche e consulenze può essere prolungato di un anno al massimo.

³ Il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto all'idoneità o all'inidoneità al lavoratore interessato e al datore di lavoro.

⁴ I lavoratori che secondo il medico non sono idonei o che rifiutano di sottoporsi alla visita non possono essere impiegati durante la notte per le attività di cui al capoverso 1. Se l'idoneità del lavoratore è soggetta a condizioni, il medico incaricato della visita può autorizzare l'impiego integrale o parziale del lavoratore di notte purché l'azienda adotti le misure reputate necessarie per garantire la tutela della salute del lavoratore.

⁵ Se il lavoratore è considerato idoneo a talune condizioni, i medici incaricati della visita sono svincolati dal segreto professionale nei confronti del datore di lavoro in quanto sia necessario per adottare misure nell'azienda e sempreché, dopo essere venuto a conoscenza dell'esito della visita, il lavora-

³ RS 832.30

⁴ RS 741.51

tore in questione acconsenta alla trasmissione di informazioni al datore di lavoro.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr